

Come tutti sono a conoscenza, oggi la Responsabilità Civile Vettoriale (RCV) del vettore è stabilita dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e s.m.i.. che con l'art. 10 ha modificato il contenuto dell'articolo 1696 del codice civile aggiungendo il seguente comma: *“Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ...”*. Logicamente tutto questo salvo il dolo o la colpa grave.

Prima di entrare nel merito della responsabilità contrattuale dell'operatore logistico nei confronti dei propri clienti, è bene ricordare in sintesi l'iter legislativo in materia di assicurazione delle merci durante il trasporto su strada.

Come tutti ben sanno con la Legge 22 agosto 1985, n. 450 (abrogata con il Decreto Legislativo n. 286/2005) era stato stabilito prima Lit. 250 poi Lit. 500 per kg. di portata utile del veicolo per le merci che viaggiavano a regime di tariffe obbligatorie a forcilla mentre per le merci che non viaggiavano a regime di tariffe obbligatorie a forcilla era stato stabilito Lit. 12.000 per kg. lordo di merce perduta o avariata.

Con la Legge 1° marzo 2005, n. 32 era stata delega al Governo per il riassetto dell'autotrasporto di persone e cose. In questo contesto, per la liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto, il Governo aveva a disposizione un tempo sostanzialmente di nove mesi per emettere i relativi decreti legislativi.

In prossimità della scadenza dei nove mesi, per non perdere la possibilità dell'abrogazione delle tariffe obbligatorie a forcilla, la discussione sull'importo della responsabilità civile vettoriale è stata interrotta ed è stato accettato, in sede di Consulta Generale per l'autotrasporto e la logistica, l'importo di un euro al kg.

Se mi è permesso una battuta: noi italiani ci sentiamo anche europei solo quando abbiamo l'interesse di esserlo. Secondo il mio punto di vista ed a mio modesto parere prima di tutto siamo sempre italiani e poi anche europei.

Dico questo perché non vedo la necessità perché l'Italia dovesse emanare norme diverse rispetto all'Europa che nei trasporti internazionali prevede una copertura assicurativa per i trasporti di merce in CMR pari a 8,33 DSP che al cambio attuale sono circa 10 euro.

Detto ciò è opportuno far presente che spesso il cliente dell'operatore logistico, al momento della stipula dei contratti che prevedono anche le prestazioni di trasporto,

richiede una copertura assicurativa integrativa e superiore rispetto ad un euro e quasi sempre non riconosce all'operatore logistico il maggiore importo del premio assicurativo asserendo che il mercato non lo consente.

Ecco perché è necessario che l'operatore logistico si deve rivolgere a Brokers assicurativi professionalmente preparati nel campo della logistica e del trasporto per ottenere e stipulare polizze che rispondono alle coperture assicurative previste nei contratti di trasporto contenendo, nel limite del possibile, i premi assicurativi al fine di rispondere positivamente al mercato.

Prima di chiudere Vi leggo uno stralcio di un articolo apparso su "Assinews" del 28.02.2006:

*"... il limite previsto appare non giustificato rispetto a quello per i trasporti internazionali ed è in controtendenza con l'orientamento normativo in ambito europeo che tende infatti ad unificare detti limiti di responsabilità allineandoli verso i più elevati valori previsti dalla disciplina uniforme in materia di trasporti internazionali. E' inoltre agevole prevedere un incremento dei costi – sociali prima ancora che assicurativi – legati al prevedibile aumento dei contenziosi; poiché in base alla nuova disciplina, non si applicano i limiti risarcitori stabiliti dall'art. 1696 c.c. alle ipotesi di dolo o colpa grave, l'utenza e gli assicuratori dei rischi del trasporto in surroga dei premi non mancheranno di argomentare l'esistenza di una colpa grave del vettore, forti di una giurisprudenza che negli ultimi anni è stata più propensa a ravvisare l'esistenza di condotte gravemente colpose a carico degli autotrasportatori".*